

Ivrea 20 febbraio 2012.

**FISCALE – IVA – Liquidazione e versamenti**  
**Volume d'affari per la liquidazione trimestrale IVA**  
**(R.M. n. 15 del 13.2.2012)**

A seguito delle numerose richieste di chiarimento, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale in oggetto, ha precisato che con riferimento alle semplificazioni operate dal D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito in L. 12.7.2011, n. 106 (c.d. "decreto sviluppo"), l'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 11, della L. 12.11.2011, n. 183 (c.d. "legge di stabilità 2012") è da riferirsi al volume d'affari anziché ai ricavi.

La semplificazione operata ha elevato il volume d'affari di riferimento per poter eseguire le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

Il volume d'affari a cui fare riferimento è quello di cui all'art. 20 del DPR 633/72.

A tale fine occorre verificare il limite dei ricavi relativo all'anno precedente e l'opzione è possibile se i ricavi non sono superiori a:

- 400 mila euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
- 700 mila euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività e per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi.

Si ricorda che a seguito dell'opzione, l'imposta da versare deve essere:

- maggiorata, sull'importo dovuto trimestralmente, dell'1%;
- maggiorata, sull'importo dovuto a saldo entro il 16 marzo dell'anno successivo, dell'1%;
- il pagamento del saldo IVA annuale, può essere differito entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico (condizione valida solo in presenza di dichiarazione IVA allegata al Modello Unico), con una ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Art. 7 DL 13.5.2011, n. 70

Art. 14 L. 12.11.2011, n. 183

Art. 18 DPR 29.9.1973, n. 600

Art. 7 DPR 14.10.1999, n.542

Art. 20 DPR 26.10.1972 n. 633

Risoluzione Agenzia Entrate del 13.2.2012, n. 15

**Dr. Stefano M. Perego**  
**a cura del Centro Studi CSC**